

DEPOSITI DI GPL - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI

Quesiti di prevenzione incendi relativi a depositi di G.P.L., distanza da confini, distanze di sicurezza, distanza da autorimessa, recinzione, delimitazione della proprietà, idonea protezione del serbatoio interrato di GPL, alberi ad alto fusto o a radici profonde, installazione in cortili, sosta dell'autocisterna, installazione su terreno in pendenza, semplificazione delle procedure, intestazione del Certificato di prevenzione incendi, alimentazione di "multiutenze", ecc. ⁽¹⁾

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, i "depositi di GPL" sono ricompresi al **punto 4B** dell'allegato I al decreto, come di seguito riportato:

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:			
4	a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³		fino a 2 m ³	oltre i 2 m ³
	b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Depositi di GPL fino a 5 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m ³ Depositi di GPL da 5 m ³ fino a 13 m ³	Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m ³ Depositi di GPL oltre i 13 m ³

Circolare prot. n. 13818 del 21-11-2014**Depositi di GPL fino a 13 m³. Indicazioni applicative del DM 4 marzo 2014 di modifica del DM 14 maggio 2004.**

Come è noto il DM 4 marzo 2014 ha parzialmente modificato il DM 14 maggio 2004 inerente la regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc. Al fine di assicurare omogeneità nell'applicazione del DM 4 marzo 2014 ed in riscontro a quesiti applicativi formulati dalle strutture territoriali, si rappresenta quanto segue.

Il **punto 5.2.4** dell'allegato al DM 14 Maggio 2004, così come integrato dal DM 4 marzo 2014, indica la possibilità di utilizzare **serbatoi di tipo ricoperto** alle condizioni fissate dal comma 4 e prevede che gli stessi "possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità." Qualora non si possano realizzare installazioni con lo spessore del materiale di ricoprimento sopra riportato, si potrà ricorrere all'istituto della deroga, di cui all'art. 7 del DPR 151/2011, prevedendo spessori di ricoprimento inferiori con l'utilizzo di materiali in grado di garantire un equivalente livello di protezione in termini di isolamento termico dello stesso serbatoio, oltre alle caratteristiche di incombustibilità, stabilità e durabilità.

Relativamente al **punto 9.1 bis** del DM 14 maggio 2004, introdotto dal punto n. 3.7 del DM 4 marzo 2014, ed al **punto 10.2** del DM 14 maggio 2004, così come integrato dal punto n. 3.9 del DM 4 marzo 2014, si rappresenta che l'idoneità dei **sistemi alternativi alla recinzione** nonché di quelli di **protezione** in caso di presenza di **alberi ad alto fusto**, deve essere oggetto di

¹ Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, sono state introdotte sostanziali modifiche nella disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. I pareri espressi ed i riferimenti presenti devono essere letti in relazione al periodo in cui sono stati emessi, tenendo conto dei vari aggiornamenti succeduti nel tempo (in particolare le innovazioni previste dal nuovo regolamento di prevenzione incendi).

apposita documentazione tecnica, conservata nel fascicolo del serbatoio (così come indicato nel modello PIN 2_SCIA_gpl), attestante il rispetto dei requisiti prestazionali citati nei nuovi punti del DM 4 marzo 2014, a firma di tecnico iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze

Si precisa, inoltre, che il termine "**area privata aperta al pubblico**", indicato nel **punto 9.1 bis** del DM 14 maggio 2004, introdotto dal DM 4 marzo 2014, deve essere inteso come area privata accessibile da parte di utenti comunque estranei all'attività in argomento, rispetto ai quali è necessario adottare misure di sicurezza al fine di evitare l'accessibilità, e conseguentemente la possibile manomissione, ai dispositivi di sicurezza e controllo del deposito stesso.

Lettera Circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012

Attuazione del DPR 1° agosto 2011, n° 151. Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi ed attività inerenti il settore del GPL - Indirizzi applicativi e chiarimenti.

L'associazione di categoria Assogasliquidi ha sottoposto all'attenzione di questa Direzione Centrale alcune problematiche, derivanti dalla prima fase di attuazione del DPR 151/11, correlate all'installazione di depositi di GPL in serbatoi fissi di cui all'oggetto. Pertanto si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti della nuova normativa, ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della stessa.

Come è noto il DPR 151/11, per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non a servizio di attività di cui all'allegato I dello stesso DPR, prevede che la documentazione da presentare, prima della messa in esercizio, sia la stessa prevista dall'abrogato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, fino all'adozione del decreto ministeriale che andrà a sostituire l'attuale DM 04/05/1998. Le previsioni sopra indicate si pongono in un'ottica di continuità - in termini di semplificazione degli adempimenti - relativamente all'attività in argomento, che era l'unica già oggetto di un apposito intervento di riduzione degli oneri amministrativi (tramite il DPR 214/06) in relazione alla rilevante standardizzazione della stessa. Alla luce delle suddette previsioni normative, con la Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, si è provveduto alla trasmissione dei modelli da utilizzare per i depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 5 m³ non al servizio di attività di cui all'Allegato I al DPR 151/11.

Tanto premesso, l'associazione di categoria Assogasliquidi ha segnalato che, in più di un'occasione, alcuni Comandi Provinciali richiedono la presentazione di **documentazione ulteriore rispetto a quella indicata** nella richiamata circolare, sia in sede di presentazione della SCIA sia in fase di effettuazione dei sopralluoghi di controllo. In proposito, si evidenzia - proprio nell'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo - la necessità di garantire la massima omogeneità dell'iter da seguire, in linea con quanto indicato nella citata circolare per tutte le attività soggette alla prevenzione incendi e, in particolare, per i piccoli serbatoi di GPL in virtù dell'elevata standardizzazione dell'attività stessa, regolamentata nel dettaglio dall'apposita regola tecnica (DM 14.05.2004). Di conseguenza, si ribadisce l'esigenza di **attenersi alle indicazioni** contenute nella Lettera Circolare n. 13722 del 21/10/2011, che indica già in modo completo ed esauritivo la documentazione da allegare alla SCIA.

Nello specifico, si fa presente che la **dichiarazione di conformità** (o, nei casi previsti dalla norma, la dichiarazione di rispondenza) dell'impianto interno utilizzatore alimentato dal serbatoio di GPL, rilasciata ai sensi del DM 37/08 e successive modificazioni, **non deve essere allegata alla SCIA**, ma deve essere inserita in un apposito fascicolo, custodito presso l'indirizzo indicato nella SCIA, e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli.

Inoltre, si conferma che - nel caso di pratiche presentate ai sensi del DPR 214/06 prima della data di entrata in vigore del DPR 151/11 aventi ad oggetto i piccoli serbatoi di GPL, ma per le quali alla data del 7/10/11 non era stato ancora effettuato il sopralluogo da parte del Comando provinciale - si applica quanto indicato al punto 4, lett. d.1) della Lettera Circolare n. 13061 del 6/10/11; pertanto, non si deve procedere alla presentazione della SCIA ed il Comando provinciale deve solo provvedere alla ricatalogazione della pratica, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I al DPR 151/11.

Si richiama altresì l'attenzione - proprio per le considerazioni sopra esposte - sulla esigenza di

favorire una rapida definizione della pratica di prevenzione incendi, indicando (se del caso) gli eventuali correttivi da attuare. A tal proposito, si evidenzia la possibilità che viene data al Comando provinciale di non dover prescrivere, sempre e in ogni caso, l'interruzione dell'attività, ma di richiedere all'interessato di **conformare l'attività** alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, **entro un termine congruo**, valutando che tale adeguamento sia possibile in base alla complessità degli adempimenti richiesti e sempre che la prosecuzione dell'attività, nel periodo transitorio, possa avvenire garantendo un grado di sicurezza equivalente anche attraverso l'imposizione di specifiche misure tecnico-gestionali.

Quanto sopra in linea con procedure delineate, in materia di controlli di prevenzione incendi con esito negativo, nella Lettera Circolare n. 5555 del 18/04/2012 di questa Direzione Centrale.

Sull'argomento si rappresenta inoltre che, da una prima analisi dei dati pervenuti, si è avuto modo di riscontrare che in **un numero non trascurabile di Comandi Provinciali viene effettuato il controllo sulla quasi totalità delle SCIA presentate** per l'installazione di piccoli serbatoi di GPL. A tal riguardo, si richiama l'osservanza di quanto indicato nella nota n. 7161 del 23/05/2012, a firma del Capo del Corpo, in relazione all'effettuazione dei controlli a campione di prevenzione incendi su attività di categoria A e B, nel corso dell'anno 2012, che prevede non solo una percentuale non inferiore al 5%, individuate a sorteggio, con priorità per le attività di categoria B, ma che gli eventuali ulteriori controlli devono essere disposti dando precedenza alle attività di categoria B.

Inoltre, a fronte di appositi quesiti posti a questa Direzione in relazione alla prima fase di applicazione del DPR 151/11 alle attività in argomento, si chiarisce che rientra nella categoria B - di cui al n° 4 dell'Allegato 1 al DPR 151/11 - l'attività di depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità **oltre** i 5 m³ e fino a 13 m³.

Sono stati, in ultimo, segnalati alcuni dubbi interpretativi circa il campo di applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³, di cui al DM 14.04.2004. A tal riguardo, si precisa che **la regola tecnica** sopra citata **deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³**, a prescindere dalla loro capacità minima (e **quindi anche per i depositi di capacità inferiore a 0,3 m³**), in linea con quanto indicato nell'art. 1, comma 1 del DM 14.05.2004 e con gli obiettivi di sicurezza di cui all'art. 2 del citato decreto. Resta inteso che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere in tutti i casi specificatamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Con riferimento, poi, ad alcuni quesiti pervenuti aventi ad oggetto attività del settore del GPL si precisa che, a seguito delle novità introdotte alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, **gli impianti di GPL, presso i quali viene svolta attività di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell'attività riportata al punto 3** (impianti di riempimento) dell'Allegato I del DPR 151/11. Di conseguenza, i Comandi Provinciali provvederanno alla ricatalogazione delle pratiche in funzione della nuova declaratoria dell'attività, in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero in caso di attivazione di altre procedure di prevenzione incendi.

Nota DCPREV prot. n. 10029 del 22-07-2011 Deposito di gas GPL ..., Richiesta di chiarimenti.

In riferimento al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F. (*) In particolare si rappresenta che:

1. premesso che l'elenco delle **piante** considerate ad **alto fusto** indicate all'art. 892 del Codice Civile **non** può considerarsi **esaustivo**, si ritiene che ai fini della sicurezza antincendi devono essere ricomprese tra le piante ad alto fusto quelle che possono sviluppare l'apparato radicale in modo da poter arrecare danni al deposito; per tale motivo può considerarsi un **utile riferimento la definizione indicata nella legge Forestale della Regione Marche n. 6 del 23/02/2005** che considera piante ad alto fusto quelle aventi un **diametro di almeno 15 cm ad 1.30 mt da terra**.
2. può ritenersi idonea una protezione consistente in un **diaframma circolare**, realizzato in materiale sufficientemente resistente, disposto attorno al serbatoio in grado di offrire una

resistenza meccanica all'azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto, conformemente a quanto prescritto al punto 10 comma 2 dell'allegato al DM 14 maggio 2004, acquisendo la specifica **certificazione rilasciata da** parte di un **professionista agronomo**;

3. **non** si ritiene lecito **rilasciare oggi il Certificato di Prevenzione Incendi anche se la pianta non ha raggiunto lo status di pianta ad alto fusto**, in quanto è necessario garantire l'osservanza della normativa antincendi prescindendo dallo stato di sviluppo della pianta stessa.

() La questione afferisce ad aspetti di prevenzione incendi ma anche di natura civilistica. La Direzione ritiene che sulla materia possa essere utilmente presa a riferimento la nota prot. n. P769-4106 sott. 40/D1 del 4 agosto 2005.*

Nota DCPREV prot. n. 2177 del 17-02-2011.

D.M. 13.10.1994. Deposito di GPL. Determinazione della capacità.

Con riferimento al quesito ..., si comunica quanto segue. Pur non essendoci indicazioni specifiche nel D.M. 13.10.1994 sulla determinazione della capacità complessiva del deposito si ritiene che, in analogia con quanto previsto dal titolo I punto 3 co. 2b dell'allegato al D.M. 14.05.2004, quest'ultima sia data dalla somma delle capacità dei due insediamenti in quanto essi hanno in comune un unico punto di riempimento: è la presenza di quest'ultimo che determina l'unicità del deposito dal punto di vista tecnico e gestionale. Pertanto si ritiene corretta l'interpretazione data dalla Direzione Regionale^(*) ...

() il quesito è inerente all'ampliamento di un deposito di GPL, con particolare riferimento alle modalità di determinazione della capacità complessiva e dei relativi obblighi normativi. Nel caso specifico l'ampliamento proposto dell'esistente deposito, di capacità geometrica pari a 100 m³, consisterebbe nell'installazione di ulteriori 2 serbatoi da 150 m³ cad. in area separata da strada comunale, prevedendo il rispetto delle distanze di sicurezza esterna tra i rispettivi centri di pericolo. I due insediamenti risulterebbero avere in comune il punto di travaso. Il D.M. 13/10/1994 non fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione della capacità complessiva del deposito e si ritiene che, in linea generale, l'esistenza di una linea di collegamento tra due gruppi di serbatoi non comporti necessariamente la somma delle singole capacità ai fini della determinazione della capacità complessiva (analogamente a quanto accade per depositi distinti connessi da oleodotto). Nel caso specifico, pur considerando il rispetto delle distanze di sicurezza esterna tra i centri di pericolo, si ritiene invece che la capacità complessiva del deposito sia data dalla somma di quella dei due insediamenti, in quanto esiste un unico punto di travaso dal quale è possibile effettuare il carico/scarico del prodotto dal mezzo mobile ad uno qualsiasi dei serbatoi o viceversa. Ciò determinerebbe dal punto di vista tecnico e gestionale, l'unicità del deposito, seppure distinto in due unità singolarmente recintate e separate da strada pubblica.*

Nota DCPREV prot. n. 18066 del 17-12-2010.

Quesito di prevenzione incendi - D.M. 14 maggio 2004 ... Sistemi di protezione dei serbatoi interrati.

In riferimento al quesito ..., si ritiene che **in assenza di notizie** relative al mantenimento di integrità nel tempo del sistema di protezione proposto **non si possano esprimere giudizi** di idoneità.^(*)

() Il quesito è relativo alla possibilità di installare, in alternativa alla lastra di vetroresina (consentita dalla nota prot. n. P769-967/4106 del 4 agosto 2005 per la protezione dei serbatoi interrati verso radici di alberi a distanza inferiore a 5 metri), una **doppia lamina zincata ondulata** dello spessore di 4 decimi di millimetro.*

Circolare prot. n. 15049 del 26-10-2010

Applicazione art. 10, comma 4 del D.Lvo 11 febbraio 1998, n° 32.

L'associazione di categoria in indirizzo ha segnalato con preoccupazione a quest'Ufficio l'adozione

di provvedimenti sanzionatori da parte di alcuni Comandi Provinciali, nell'ambito di attività ispettive presso installazioni di serbatoi di stoccaggio gpl, a carico di aziende associate, per **manca****nza di apposita certificazione di manutenzione sui luoghi d'impianto**, in violazione della norma in oggetto. Detta norma sanziona in via amministrativa e pecuniaria le aziende che riforniscono serbatoi privi della suddetta certificazione con validità annuale, sebbene non precisi le modalità di tenuta e custodia dell'atto, il che induce le società a conservare la certificazione presso le proprie sedi territoriali, unitamente agli altri documenti di interesse del serbatoio, di cui le stesse sono anche proprietarie.

È evidente che tale prassi non consente in termini diretti ed immediati l'esercizio ispettivo, ma è pur vero che il controllo in parola si appalesa, quale attività di polizia amministrativa, come mera presa d'atto dell'esistenza del certificato che comprova l'avvenuto adempimento: la norma, in effetti, intende sanzionare la mancanza di manutenzione e non del documento di cui ne va accertata l'esistenza, con dichiarazione a verbale, concedendo un tempo di presentazione dello stesso laddove se ne dichiara l'esistenza. Tali accertamenti possono avere luogo anche presso le sedi territoriali delle società proprietarie della rete di serbatoi, in base ai criteri di accertamento stabiliti dalla legge in materia sanzionatoria. Diversamente diverrebbe generalizzata e diffusa sul territorio una pratica che esporrebbe anche l'Amministrazione a difese d'ufficio a fronte di contenziosi che potrebbero replicarsi in numero abnorme, oltretutto vedere l'Amministrazione stessa soccombente.

Riguardo infine alla forma compilativa di dette certificazioni, forma che questo Ministero ebbe a proporre in fac-simile con lettera circolare n° 2720 del 7.04.2009, nel sottolineare il carattere indicativo e non vincolante del formato, se non per il contenuto di informazioni che va comunque fatto salvo, si è dell'avviso che a certificazione possa costituire parte del modello di bolla di consegna del prodotto, ovvero essere da questa opportunamente richiamata, pervenendo in tal modo a garantire da un lato l'archiviazione certa del documento, perché collegato a quello fiscale, dall'altro la sicurezza del rifornimento come auspicato dalla legge.

Si invitano codesti Uffici ad attenersi alle predette indicazioni per uniformità e per i motivi di tutela amministrativa richiamati.

Nota DCPREV prot. n. 12026 del 05-08-2010.

Rimozione di depositi di GPL in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze. - Considerazioni sulla bonifica dei serbatoi rimossi.

A seguito della nota n. 7589 del 06/05/2010 è pervenuta a questa Direzione Centrale una richiesta di chiarimento finalizzata a conoscere quali procedure adottare per non incorrere nella fattispecie prevista al punto 2) della nota richiamata in premessa, riguardante la non compatibilità della presenza del nuovo serbatoio installato accanto a quello rimosso.

È chiaro che, dal punto di vista di mera rispondenza alla norma, **i due serbatoi possono coesistere solo se il serbatoio rimosso sia in condizioni di sicurezza e cioè "bonificato"** ed etichettato come tale da chi ha eseguito l'operazione, avendone titolo.

Sulle operazioni di bonifica, cui deve essere sottoposto il serbatoio rimosso affinché possa essere considerato alla stregua di un contenitore non pericoloso, si osserva preliminarmente che:

- un serbatoio può ritenersi "bonificato - [gas-free] quando dallo stesso sia stata eliminata ogni traccia di fase liquida e la concentrazione della fase gas sia inferiore al 20% del limite inferiore di infiammabilità.
- Per raggiungere tali condizioni la fase gas, non potendo essere immessa tal quale in atmosfera, di solito è convogliata in un altro recipiente idoneo; oppure, molto più frequentemente, ad un bruciatore munito di idonea fiamma pilota.
- In ogni caso l'avvenuta bonifica del serbatoio deve essere adeguatamente certificata ed il contenitore etichettato.

Entrando nel merito delle operazioni di bonifica si ritiene che alcune fasi delle stesse siano caratterizzate, nella stragrande maggioranza dei casi, da criticità e, quindi, da livelli di rischio non compatibili con gli ambienti nelle quali vengono svolte.

Basti pensare che, quando si opera con azoto, la miscela deve essere inviata al bruciatore sino a quando quest'ultima non risulta più infiammabile.

In aggiunta il bruciatore, nella generalità dei casi, deve essere sistemato in ambienti destinati nell'ordinario ad altri utilizzi quali cortili, giardini ecc. caratterizzati da una forte vocazione domestica e da potenziali rischi interferenziali, che dovrebbero essere preventivamente valutati.

In relazione alle considerazioni sopra riportate, si evidenzia che le operazioni indicate possano essere svolte, per te criticità che esse presentano, non come prassi "normale" di gestione del serbatoio, ma in situazioni "eccezionali" dove l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione, tipiche delle condizioni emergenziali, mitigano, rendendoli accettabili, i fattori di rischio prima evidenziati

Resta esclusa da queste considerazioni la problematica sull'assoggettabilità dell'impianto di bonifica, seppur temporaneo, ai dettami dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Nel ribadire che non è competenza del CNVVF di entrare nel merito delle politiche commerciali messe in atto dalle aziende distributrici del GPL, si evidenzia nuovamente come qualsiasi operazione tecnica messa in essere non debba, in alcun modo, pregiudicare la sicurezza di alcuno.

In tale ottica si sottopongono le considerazioni di cui sopra all'attenzione degli Uffici in indirizzo, rappresentando la necessità di mantenere sempre alto il livello di attenzione e vigilanza su tali tipologie di attività.

Nota DCPREV prot. n. 7589 del 06-05-2010.

Rimozione di depositi di g.p.I. in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze

Questa Direzione Centrale è venuta a conoscenza che, in più di un'occasione, durante l'effettuazione di visite-sopralluogo finalizzate al rilascio del certificato di prevenzione incendi per depositi di g.p.I. in serbatoi fissi interrati di piccola capacità, gli incaricati dell'accertamento hanno riscontrato, oltre al deposito interrato oggetto di richiesta collegato agli impianti utilizzatori, la presenza di un altro serbatoio, scollegato, fuori terra, semplicemente appoggiato e privo di ancoraggi e protezioni, contenente ancora g.p.I.

Quest'ultimo serbatoio risultava quello precedentemente installato, rimosso a cura di una nuova azienda subentrata per la fornitura del g.p.I. e proprietaria del serbatoio per il quale era stata avanzata richiesta di rilascio di CPI.

È evidente che non è competenza di questo Ufficio entrare nel merito delle politiche commerciali messa in essere dalle aziende distributrici del g.p.I. ma contemporaneamente lo stesso non può esimersi dall'evidenziare il principio del rispetto, senza soluzione di continuità, delle norme vigenti in tema di sicurezza, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera di distribuzione- installazione (del serbatoio)-utilizzo del prodotto.

Nel caso di specie si sottolinea che:

1. L'operazione di rimozione del serbatoio interrato e la successiva posa sul terreno adiacente risulta, risulta essere palese violazione dei dettami del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Infatti, appare difficilmente dimostrabile da parte del datore di lavoro di aver effettuato una corretta e completa valutazione dei rischi atteso che procede, attraverso l'opera dei propri lavoratori dipendenti, all'espianto di un serbatoio installato da una ditta terza.
2. La una situazione finale - serbatoio interrato e serbatoio rimosso posto in adiacenza - è in netto contrasto con la specifica regola tecnica di prevenzione incendi allegata al DM 14.05.2004. In tal caso si potrà procedere ai sensi degli **articoli 19 comma 3 e 20 comma 3 del D.Lgs. 139/06 ai fini dell'adozione dei provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza** dell'installazione e la sospensione dell'attività fino all'adempimento dell'obbligo, da parte dei soggetti responsabili.

Lettera-Circolare prot. n. P1214/4106 sott. 40/A del 26-09-2008.

D.M. 14 maggio 2004 ...- Chiarimenti in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi nei casi di alimentazione di "multiutenze".

Con lettera circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006 sono stati forniti i primi indirizzi applicativi in ordine all'intestazione del certificato di prevenzione incendi nel caso di deposito di GPL a servizio di "monoutenza", quando fra la ditta distributtrice di GPL e l'utente finale sia stato stipulato il contratto di comodato del serbatoio, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. dell'11 febbraio 1998, n. 32.

Tanto premesso, pervengono da alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria, quesiti in merito alla corretta definizione dei casi di **depositi di GPL destinati a "multiutenze"**, in cui può creare qualche perplessità l'individuazione dell'utilizzatore finale quale intestatario del certificato di prevenzione incendi, in quanto non univocamente individuato. I casi che si possono presentare possono essere sinteticamente riconducibili alle situazioni di seguito:

1. serbatoi di GPL **a servizio di più utenze** (civili o industriali), dotate ciascuna di proprio contatore quale utenza di fornitura;
2. serbatoi di GPL che alimentano una **rete di distribuzione comunale** con oneri di realizzazione e manutenzione a carico della ditta distributrice del GPL.

In entrambi i casi i serbatoi di GPL risultano spesso installati, insieme alla rete di distribuzione del gas occorrente per collegare il serbatoio medesimo ai contatori di lettura e fatturazione, su un **appezzamento di terreno non di proprietà della Ditta distributrice**, ma alla quale è consentito il passaggio con automezzi ed addetti dei rifornimenti, della manutenzione e di ogni altro servizio legato allo stoccaggio del GPL ed alla "rete distribuzione gas" per l'esistenza di specifico titolo autorizzativo (*contratto di comodato d'uso del terreno, affitto, etc.*)

In merito ai casi prospettati, in considerazione anche del fatto che la Ditta distributrice del GPL risulta proprietaria del prodotto contenuto all'interno dei serbatoi e nelle tubazioni fino ai contatori di lettura, si fornisce il seguente chiarimento.

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI "norme di esercizio" del D.M. 14 maggio 2004, si è del parere, in attesa degli eventuali chiarimenti e modifiche all'apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. P1155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, che **l'azienda distributrice del G.P.L. possa essere individuata come unica responsabile dell'attività** sottoposta ai controlli dei Vigili del fuoco e, pertanto, possa richiedere e successivamente essere, a seguito del sopralluogo positivo, **l'intestataria del relativo certificato di prevenzione incendi** e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l'osservanza del punto 20 del Titolo sopra citato.

Restano infine a carico dell'azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

Nota prot. n. P685/4106 sott. 40/DI del 11-08-2008.

D.M. 14 maggio 2004 e D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 - Serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) destinati a multiutenze. Intestazione del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Quesito.

Si riscontrano le note indicate a margine di codesti Uffici, con le quali è stato posto a questa Area un quesito della società ... in qualità di azienda distributrice ed installatrice di serbatoi di GPL, riguardo l'intestazione del CPI nei casi di multiutenze. Tanto premesso, in merito alla problematica sollevata, si riporta l'avviso dell'Area scrivente.

Fermo restando quanto previsto dal Titolo VI "norme di esercizio" del D.M. 14 maggio 2004, si è del parere, relativamente al caso prospettato, che nelle more delle necessarie modifiche all'apparato legislativo evidenziate nella lettera-circolare prot. n. PI 155/4106 sott. 40/A del 2 novembre 2006, **l'azienda distributrice del G.P.L.**, previa presentazione della documentazione indicata nella lettera-circolare P717/4106 sott. 40/A del 30 giugno 2006 e a seguito del sopralluogo positivo, **possa essere l'intestataria del relativo certificato di prevenzione incendi e dei connessi obblighi di esercizio e dei divieti, lasciando agli utenti l'osservanza del punto 20 del Titolo sopra citato.**

Restano infine a carico dell'azienda distributrice del G.P.L. gli obblighi di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le documentazioni richieste che debbono essere tenute a disposizione degli organi di controllo.

Nota prot. n. P1230/4115/3 sott. 1 del 30-01-2008.

Prevenzione incendi. ... Rimozione estintori in luoghi non presidiati.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti ..., questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale. (*)

() Il quesito è relativo alla possibilità di ritirare gli estintori presenti su impianti di GPL non presidiati, in analogia a quanto autorizzato per reti di trasporto e distribuzione di gas metano. Laddove prevista dalla regola tecnica, **la presenza degli estintori deve essere costantemente assicurata.***

Nota prot. n. P235/4106 sott. 40/DI del 23-04-2007.

Deposito di gas G.P.L. ad uso civile, in serbatoio fisso interrato da 2,750 mc con rivestimento epossidico e protezione catodica.

Con riferimento al quesito ..., si ritiene che **la distanza di sicurezza** tra il serbatoio di G.P.L. e la **rampa di accesso all'autorimessa interrata** deve essere determinata con riferimento al **punto 7, comma 1, lettera a)** dell'allegato al D.M. 14 maggio 2004.

Nota prot. n. P480/4106 sott. 40/DI del 06-09-2006.

D.M. 14 maggio 2004 Quesito - Installazione di serbatoi di g.p.l. in corrispondenza di terrazzamenti.

Con riferimento alla nota ..., si concorda con il parere ivi espresso da codesta Direzione Regionale VV.F. (*)

() La soluzione progettuale è in linea con le disposizioni del D.M. 14.05.2004, in quanto **lo spazio a valle del muretto di contenimento non è considerabile tra quelli individuati al punto 7, comma 1 lettera a)** del decreto citato.*

*Commento: Il quesito è relativo al **posizionamento di un serbatoio interrato da 1,65 mc, dietro un muro di contenimento di altezza circa 1 m. Lo spazio a valle del muretto di contenimento non è considerabile né come terreno in pendenza né come "aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna" e pertanto non è necessario che tra serbatoio e muro di contenimento intercorra una distanza di 2,5 m.***

Lettera circolare prot. n. P572/4106 sott. 55/B del 17-05-2006.

Attuazione degli articoli 8 e 13 del D.Lgs n. 128/2006. Chiarimenti sugli aspetti procedurali di prevenzione incendi

In seguito all'emanazione del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante: "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239" si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti sugli adempimenti procedurali di prevenzione incendi connessi con l'attuazione degli artt. 8 e 13, comma 2, lett. c) e d), che stabiliscono i requisiti soggettivi di cui devono essere in possesso gli operatori per poter svolgere l'attività di distribuzione e vendita GPL in bombole o serbatoi.

In particolare tra i suddetti requisiti soggettivi, è richiesta la disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito GPL, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo.

La "disponibilità di impianto" si può ottenere anche tramite la stipula di un contratto, avente durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'art. 2562 cod. civ. ovvero di locazione o di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi, da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o più punti di travaso e di riempimento, così come definiti dall'articolo 2 del D.M. 13 ottobre 1994.

Pertanto oggetto dei citati contratti di affitto, locazione o comodato potrà essere l'intero impianto oppure, più frequentemente, una parte dello stesso costituita da singoli serbatoi e relative connessioni impiantistiche.

Ciò premesso, ed in analogia a quanto già stabilito per i casi simili con la lettera circolare prot. n. P113/4101 sott.72/E del 31 luglio 1998, si ritiene che ai fini della corretta attuazione degli adempimenti procedurali previsti dal D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, e dal connesso D.M. 4 maggio 1998, il certificato di prevenzione incendi debba essere in ogni caso unico intestato al

titolare dell'impianto, ossia al titolare delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività.

Appare tuttavia evidente che l'attuazione di alcuni obblighi gestionali, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 37/1998, nonché l'osservanza di talune disposizioni di esercizio e dei divieti e limitazioni previsti dal D.M. 13 ottobre 1994, dovranno essere affidati al locatario o comodatario in quanto gestore dell'intero impianto o di una sua porzione.

In tale circostanza gli accordi contrattuali tra le parti dovranno dettagliatamente evidenziare quali adempimenti ricadono sul titolare e quali sul gestore, redigendo al riguardo apposite dichiarazioni a firma di quest'ultimo attestanti l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

Copia di tale documentazione dovrà essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio per essere acquistata agli atti dalla pratica.

Nota prot. n. P769-967/4106 sott. 40/DI del 04-08-2005.

... Chiarimenti al punto 10, comma 2, dell'Allegato al D.M. 14 maggio 2004: idonea protezione del serbatoio interrato di GPL per la presenza di alberi ad alto fusto.

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.^(*) nella nota prot n. 3782 del 23 maggio 2005.

() Può ritenersi idonea la protezione consistente nella realizzazione di un diaframma circolare in vetroresina attorno al serbatoio in grado di offrire la resistenza meccanica all'azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto, conformemente a quanto prescritto al punto 10, comma 2, dell'Allegato al D.M. 14 maggio 2004, acquisendo la **specificifica certificazione rilasciata dal professionista Agronomo**. Resta inteso che l'utente è obbligato a mantenere il contorno della zona di installazione del serbatoio interrato di GPL il più possibile inalterato nel tempo, anche tenendo sotto controllo lo sviluppo eccessivo della vegetazione.*

Nota del Comando (stralcio):

*Dall'art. 892 del Codice Civile **albero ad alto fusto** è quello il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili, mentre la Legge Forestale della Regione Marche n. 6 del 23/02/05 (B.U.R.M. n. 25 del 10/03/05) definisce albero ad alto fusto una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami, oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri ad 1.30 metri da terra.*

*Recentemente è stata presentata a questo Comando una domanda di rilascio di parere di conformità relativa alla installazione di serbatoio interrato di GPL con presenza di piante di ciliegio e fico a distanza inferiore a 5 metri. A corredo della domanda una relazione, di cui si allega copia, a firma di Dottore Agronomo nella quale si afferma che la realizzazione di un **diaframma circolare in vetroresina attorno al serbatoio** è in grado di offrire la resistenza meccanica all'azione di penetrazione degli apparati radicali delle piante ad alto fusto e che, a maggior ragione, la difesa è maggiormente garantita dal fatto che le piante in esame non appartengono alle famiglie botaniche che creano, in questa direzione, maggiori problematiche (pini e querce).*

Nota prot. n. P570/4106 sott. 40/DI del 09-06-2005.

Quesito in merito all'interpretazione dell'art. 7 comma 1 lett. b) del D.M. 14 maggio 2004 - Depositi g.p.l.

Con riferimento al quesito ..., si condivide il parere espresso da codesta Direzione^(*)

() Il quesito è relativo alla valutazione della distanza di sicurezza tra serbatoio di g.p.l. interrato di capacità inferiore a 3 mc. e fabbricato destinato ad autorimessa con più di 9 autoveicoli.*

Il caso rappresentato è compreso al punto 7, comma 1, lettera a) del 14/05/2004.

Commento: le autorimesse sono considerate in tal caso come fabbricati generici (di cui al pto 7.1.a) e non come "depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DM 16 febbraio 1982" (di cui al pto 7.1.b).

Lettera-Circolare prot. n. P1363/4106 sott. 40/A del 24-08-2004.

D.M. 14 maggio 2004 ...- Chiarimenti al punto 9 "Recinzione" dell'allegato.

Il punto 9, comma 3, dell'allegato al decreto ministeriale indicato in oggetto stabilisce che: "Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria."

Sono stati segnalati dubbi interpretativi circa le caratteristiche che devono possedere gli elementi di delimitazione dei suddetti complessi residenziali al fine di poter escludere la necessità di realizzare la recinzione propria del deposito di GPL.

Al riguardo, tenendo anche conto delle esigenze di tutela ambientale nonché delle diverse consuetudini locali, si chiarisce che la recinzione dei complessi residenziali, al più quadrifamiliari, può anche non essere rispondente ai requisiti indicati al comma 1 del medesimo punto 9 (rete metallica alta almeno 1,80 metri) dovendosi ritenere **idonea qualsiasi delimitazione della proprietà, con muratura, inferriate, staccionate, steccati, ecc., in grado di identificare inequivocabilmente un suolo privato** non accessibile ad estranei e di **costituire un chiaro ostacolo alla libera intrusione.**

Nota prot. n. P552/4106 sott. 55 del 14-05-2003.

Depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva > 5 mc e/o recipienti mobili di capacità complessiva > 5000 Kg. - D.M. 13 ottobre 1994.

In merito al quesito ..., si concorda con il parere espresso al riguardo da codesti Uffici.^(*)

() Il quesito è volto a chiarire la possibilità di realizzare una servitù di passaggio all'interno di un deposito di g.p.l. Al riguardo si ritiene che la strada con servitù di passaggio debba essere realizzata nel rispetto delle distanze di protezione previste dal D.M. 13/10/1994.*

Nota prot. n. P502/4106 sott. 55/A del 06-05-2003

D.M. 13 ottobre 1994 – Serbatoio di G.P.L. da 25 mc con scambiatore termico incorporato.

Con riferimento all'argomento indicato in oggetto, lo scrivente Ufficio, acquisito anche il parere dell'Area VII di questa Direzione Centrale, ritiene che l'utilizzo di serbatoi di G.P.L. di **capacità pari a 25 m³** con scambiatore termico incorporato, possa essere consentito a condizione che il "prodotto serbatoio" completo del sistema scaldante sia conforme alle direttive 97/23/CE (attrezzature a pressione) e 94/9/CE (ATEX), ovvero risulti regolarmente approvato dall'ISPESL.

Al fine di accertare la suddetta rispondenza codesto Comando dovrà acquisire apposita dichiarazione a firma del titolare dell'attività, attestante l'idoneità del prodotto per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro nonché l'osservanza di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il sicuro funzionamento del serbatoio.

Nota prot. n. P981/4106 sott. 40/DI del 05-04-2002.

D.M. 31 marzo 1984 - Serbatoio di G.P.L. interrato, ubicato su terrazza prospiciente un fossato aperto per la raccolta di acque meteoriche - Quesito.-

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si ritiene che, per quanto attiene il caso prospettato, non possa farsi riferimento al p.to 2.1 ed in particolare al p.to 4.3.1 a) ed e) del D.M. 31/03/84, poiché essi sono riferiti ad aree chiuse, locali e cunicoli chiusi e relative aperture di fogna, ovvero a situazioni tali che in caso di un eventuale rilascio di G.P.L. si potrebbe determinare la formazione di miscele esplosive.

Nel caso specifico, non ricorrendo le condizioni specifiche anzidette, **la distanza di sicurezza** da osservare tra gli elementi pericolosi **del deposito ed il ciglio superiore del vicino fossato è la distanza di protezione** dai confini di proprietà.

**Nota prot. n. P904/4106 sott. 40/DI del 10-10-2000.
DM 31 marzo 1984, distanza da confini.**

La riduzione delle distanze di sicurezza contenute nelle disposizioni vigenti che regolano la materia, non possono essere superate con la costituzione di servitù volontarie tra proprietari confinanti, anche secondo quanto ribadito da diverse sentenze della Corte di Cassazione, e pertanto particolari esigenze di riduzione di dette distanze possono essere affrontate, caso per caso, facendo ricorso alle procedure di deroga di cui all'art. 6 del DPR n. 37/98.

In alternativa è possibile l'installazione di depositi di GPL ubicati sia totalmente sia parzialmente sulla proprietà altrui o prossimi al confine con la proprietà attigua, a condizione che il confinante conceda una superficie di terreno circostante al serbatoio tale da garantire il rispetto delle distanze di sicurezza previste dal DM 31/3/84.

Nel caso di cui sopra deve essere sottoscritta apposita dichiarazione di concessione, corredata da planimetria, con cui il proprietario del terreno cede la quota del proprio fondo per l'installazione del serbatoio e si impegna a rispettare le limitazioni che ne derivano (non alterare le distanze di sicurezza, rispetto delle norme gestionali, ecc.).

Copia di detto atto dovrà essere trasmessa al Sindaco del Comune nell'ambito del quale è installato il deposito di GPL.

**Nota prot. n. P429/4106 sott. 40/B del 2-06-2000.
Quesito. - Attività 4/b D.M. 16 febbraio 1982. - Sosta dell'autocisterna.**

Con riferimento al chiarimento ..., lo scrivente Ufficio concorda con le valutazioni di codesto Ispettorato ritenendo che, anche alla luce dell'art. 1102 del Codice Civile, possa essere **consentita la sosta dell'autocisterna per le operazioni di rifornimento di un serbatoio di G.P.L. all'interno di una corte condominiale**, sempreché vengano rispettate le misure di sicurezza di cui al D.M. 31 marzo 1984 e le ulteriori limitazioni e/o prescrizioni di esercizio da adottare durante le operazioni di travaso che il Comando ritenga opportuno stabilire sulla base della situazione dei luoghi. Ciò premesso, si precisa che eventuali atti di consenso da parte dei partecipanti all'uso dell'area comune, che si rendessero necessari sulla base di regolamenti interni, devono essere acquisiti sotto la diretta responsabilità della parte interessata e non devono vincolare il Comando Provinciale VV.F. nel rilascio del parere di conformità sul deposito di G.P.L.

**Nota prot. n. P1182/4106 sott. 40/DI del 30-09-1999.
D.M. 31 marzo 1984 - Richiesta di chiarimenti al punto 2.2 (installazione in cortili) e al punto 2.3 (installazione su terreno in pendenza).**

Con riferimento ai quesiti posti da codesto Comando si espone quanto segue. La normativa tecnica di prevenzione incendi non contempla la definizione di cortile per cui la stessa deve essere ricercata nell'ambito più generale della giurisprudenza. Al riguardo la Corte di Cassazione (sentenza n. 3380. del 2 agosto 1997) così si è espressa: *"Costituisce cortile lo spazio scoperto circondato dai corpi di fabbrica di uno stesso edificio o da più fabbricati contermini, che sia destinato (nell'ambito di un rapporto condominiale o implicante, comunque, una disciplina, a carattere interno, di interessi comuni od omogenei) a fornire, in via primaria, aria e luce agli edifici che vi si affacciano ed a servire, in via complementare, da disimpegno per le esigenze degli immobili che lo circondano, consentendo il traffico delle persone e, in via eventuale, dei veicoli"*.

Ne discende che non può essere considerato cortile, ad esempio, il terreno che circonda un'abitazione isolata, quand'anche sia recintato con muratura continua avente altezza maggiore di 1,80 m. Il D.M. 31 marzo 1984, disciplinando al punto 2.2 l'installazione di depositi di G.P.L. fino a 5 m³ in cortile, non indica una superficie massima del medesimo oltre la quale non sia più necessario osservare le limitazioni prescritte allo Stesso punto 2.2.

Pertanto si ritiene che ogni qual volta l'installazione dei depositi di che trattasi avvenga in un cortile, secondo la definizione sopra riportata, la stessa dovrà essere conforme al disposto del punto 2.2.

Venendo al caso specifico rappresentato da codesto Comando Provinciale VV.F. si ritiene che nell'esaminare la pratica occorra fare riferimento esclusivamente alla normativa tecnica di pre-

venzione incendi relativa all'attività in oggetto, pertanto la questione relativa alla proprietà complessiva dell'area che configura il cortile deve essere demandata all'osservanza, da parte dell'interessato, delle disposizioni del Codice Civile che salvaguardano i diritti di terzi.

In ogni caso l'installazione proposta non è in linea con la normativa vigente in quanto, dalla planimetria allegata, sembrerebbe che il cortile derivante dalla somma delle aree A e B non ha almeno un quarto del perimetro libero da costruzioni, b) Il punto 2.3 del D.M. 31 marzo 1984 esclude la possibilità di applicare distanze di sicurezza interna ridotte, misurate sia a valle che a monte del serbatoio, per depositi di G.P.L. installati su terreni con pendenza maggiore del 5% in quanto oltre all'eventualità di fuoriuscita di gas, che tenderebbe naturalmente a dirigersi verso il basso, occorre considerare anche il rischio di incendio o scoppio del serbatoio. Infine si ritiene che, nel caso di installazione di un deposito di G.P.L. su un terreno terrazzato artificialmente, possono applicarsi le riduzioni di cui al punto 4.4.2 del D.M. 31 marzo 1984 qualora i fabbricati e gli altri elementi della proprietà, nei confronti dei quali devono essere osservate specifiche distanze di sicurezza interna, si trovino allo stesso livello dei serbatoi.

Nota prot. n. P374/4106 sott. 40/DI del 19-03-1999.

Installazione di un serbatoio di G.P.L. di capacità inferiore a 5 m³ in area golenale ... - Quesito.

Con riferimento alla problematica sollevata con le note riportate a margine, questo Ufficio, stante che la vigente normativa in materia (D.M. 31 marzo 1984 e successive modifiche) non disciplina situazioni particolari quale quella indicata in oggetto, è del parere **che l'installazione di serbatoi di G.P.L. in area golenale può essere consentita** soltanto qualora siano prese tutte le possibili precauzioni atte ad evitare danneggiamenti al serbatoio e alle relative tubazioni di collegamento in caso di esondazione del corso d'acqua. In particolare si ritiene opportuno acquisire la necessaria documentazione tecnica, completa di calcoli, volta a dimostrare l'idoneità del sistema di ancoraggio del serbatoio al basamento al fine di assicurare la stabilità dell'insieme sotto l'azione della massima piena ipotizzabile nella zona di installazione.

Nota prot. n. P11/4106 sott. 40/DI del 01-02-1999.

D.M. 31 marzo 1984 - Depositi di GPL di capacità inferiore a 5 m³ intestati a ditte distinte - Richiesta chiarimenti.

Con riferimento al quesito ..., si ritiene che più serbatoi di GPL di proprietà diversa e con punti di rifornimento e linee di alimentazione distinte, possono essere considerati come un solo deposito, di capacità complessiva pari alla somma dei singoli serbatoi, qualora sia possibile rilasciare un unico certificato di prevenzione incendi intestato a tutti i proprietari o all'amministratore nel caso in cui il deposito stesso si configuri come una proprietà condominiale. Diversamente i serbatoi dovranno essere installati in conformità alle distanze di sicurezza previste all'art. 2 del D.M. 20 luglio 1993. (*)

() Il quesito può essere ritenuto valido anche dopo l'emanazione della nuova regola tecnica di cui al DM 14 Maggio 2004, facendo riferimento alle distanze di sicurezza previste all'Art. 7 lett. e) dell'allegato al decreto.*

Nota prot. n. P1178/4106 sott. 40/D del 18-06-1997.

... Alberi a radici profonde.

Con riferimento alle note indicate a margine, di pari oggetto, questo Ufficio è del parere che gli **alberi a radici profonde** possono, in linea di massima, essere **assimilati ad albero di alto fusto** essendo la profondità dell'apparato radicale strettamente connessa allo sviluppo in altezza delle essenze arboree. Ciò premesso per la definizione di albero di alto fusto si rimanda a quanto previsto dall'art. 892 – distanze per gli alberi – punto 1) del Codice Civile.